

CITTÀ DI VALENZA



COMUNE DI VALENZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Tributo diretto alla copertura
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26/04/2022

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2023

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - "Oggetto del Regolamento"	4
Art. 2 - "Presupposto per l'applicazione del tributo"	4
Art. 3 - "Soggetto attivo"	4
Art. 4 - "Soggetto passivo"	4
Art. 5 - "Gestione e classificazione dei rifiuti"	5
Art. 6 - "Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti"	6
Art. 7 - "Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti"	7
Art. 8 - "Esclusione dall'obbligo di conferimento"	8
Art. 9 - "Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio"	8
Art. 10 - "Base imponibile del tributo"	10
TITOLO II - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO	11
Art. 11 - "Copertura dei costi del servizio"	11
Art. 12 - "Piano finanziario"	11
Art. 13 - "Determinazione della tariffa"	11
Art. 14 - "Periodo di applicazione"	11
Art. 15 - "Utenze domestiche"	12
Art. 16 - "Calcolo applicato alle utenze domestiche"	13
Art. 17 - "Utenze non domestiche"	13
Art. 18 - "Calcolo applicato alle utenze non domestiche"	13
Art. 19 - "Tariffa giornaliera"	13
Art. 20 - "Tributo provinciale"	14
TITOLO III - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	15
Art. 21 - "Norme generali"	15
Art. 22 - "Riduzioni per utenze domestiche"	15
Art. 23 - "Riduzioni per utenze non domestiche"	15
Art. 24 - "Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta"	17
Art. 25 - "Riduzioni del Tributo per Motivi di Servizio"	18
TITOLO IV - DICHIARAZIONE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE	19
Art. 26 - "Inizio, Cessazione e Variazione dell'Occupazione o della Conduzione"	19
Art. 27 - "Violazioni e Penalità"	20
Art. 28 - "Accertamento e Attività di Controllo"	21
Art. 29 - "Riscossione"	21
Art. 30 - "Rimborsi"	22
Art. 31 - "Contenzioso"	23
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI.....	24
Art. 32 - "Rinvii"	24
Art. 33 - "Disposizioni Transitorie e Finali"	24

Allegato 1 – Categorie utenze non domestiche..... 25

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - "Oggetto del Regolamento"

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il tributo "TARI" destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in particolare stabilendo:
 - a. i criteri di determinazione delle tariffe;
 - b. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - c. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - d. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
2. L'entrata disciplinata nel presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013 e s.m.i..

Art. 2 - "Presupposto per l'applicazione del tributo"

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistiche-edilizie;
 - aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoia, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;
 - utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure la presenza o l'attivazione del pubblico servizio di erogazione dell'energia elettrica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3 - "Soggetto attivo"

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Valenza nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 4 - "Soggetto passivo"

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti sul territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali e aree suscettibili di produrre rifiuti. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
3. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 codice civile e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 - "Gestione e classificazione dei rifiuti"

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e);
 - g) i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- d) i veicoli fuori uso;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
- f) i rifiuti generati nell'ambito delle lavorazioni artigianali, attività commerciali, di servizio e sanitarie diversi da quelli indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 6 - "Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti"

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (*in situ*), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) del presente articolo, la paglia, i materiali provenienti dalle attività di cui all'art. 184, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a) (es.: sfalci e potature), nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n.1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.117;
 - e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 7 - "Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti"

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti per la loro natura e il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia ordinaria o di variazione e debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
2. In particolare, sono da ritenersi non assoggettabili al tributo, sia per la parte fissa che per parte variabile, i seguenti locali o aree:
 - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo intercorrente dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree adibite a verde;
 - le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile;
 - parte di luoghi e locali come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a metri 1.50;
 - i cavedi di sola areazione, le corti interne sottratte all'uso abituale degli occupanti dell'edificio o degli utenti delle attività che in esso si svolgono e, comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
 - i depositi di materiale in disuso ove sia comprovabile l'assenza di produzione dei rifiuti anche potenziale;
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali centrali termiche, cabine elettriche, vano ascensore, magazzini completamente automatizzati, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose, ove la produzione di rifiuti è nulla;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - i locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;
 - i locali e le aree adibiti a lavorazione industriale inclusi i locali e le aree adibite a immagazzinamento di materie prime, semilavorati e prodotti finiti fermo restando l'assoggettamento al tributo delle aree adibite ad usi diversi, quali ad esempio uffici, mense, spazi comuni;
 - le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno oltre che le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree adibite a magazzini all'aperto;
 - per gli impianti di distribuzione di carburante non sono assoggettate le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente

rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 - "Esclusione dall'obbligo di conferimento"

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali sussiste il divieto dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 - "Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio"

1. Nella determinazione delle superfici assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quelle parte di essa ove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e rifiuti pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli appartenenti alla categoria catastale D10;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

d) le superfici adibite a laboratori orafi;

e) i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di attività agricole, silvicoltura, allevamento e le serra a terra. Sono, invece, assoggettate a tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche.

3. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono assoggettati al tributo gli uffici, i magazzini e i locali a uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori di predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo.

3-bis. Con riferimento agli studi medici, dentistici e odontotecnici, sono escluse dal tributo le superfici destinate all'attività ambulatoriale produttive di rifiuti speciali; rimangono tassabili gli uffici, i magazzini, i locali ad uso deposito, le sale di aspetto e i locali accessori produttivi di rifiuti

urbani.

4. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora non sia obiettivamente possibile o sia sommariamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile sarà calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nella tabella sotto riportata, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente e unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali:

ATTIVITÀ	% RIDUZIONE SUPERFICIE
Ambulatori dentistici e laboratori odontotecnici	25%
Ambulatori medici e radiologici	25%
Autorimessaggi e autolavaggi	25%
Macellerie e pescherie	25%
Laboratori fotografici ed eliografici	25%
Laboratori di analisi mediche	25%
Produzione e allestimenti pubblicitari, insegne luminose	25%
Produzione materie plastiche, vetroresina	25%
Tipografie, stamperie, vetrerie	25%
Lavanderie e tintorie	25%
Carrozzerie, officine di riparazione auto, moto, macchine agricole	25%
Elettrauti e gommisti	25%
Falegnamerie e verniciatori in genere	30%
Galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	30%
Officine di carpenteria metallica	30%
Caseifici e cantine vinicole	60%

5. Per le eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia. Laddove non sia possibile ricorrere a criteri di analogia, l'abbattimento della superficie produttiva sia di rifiuti urbani che di rifiuti speciali, è applicato nella misura del trenta per cento (30%).

6. Per fruire delle detassazioni di cui al comma precedente, gli interessati dovranno indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.) nonché le superfici di formazione di rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa rifiuti) distinti per codice CER.

7. I produttori di rifiuti speciali per beneficiare della detassazione, devono inoltre:

- allegare una planimetria da cui risultino circoscritte, misurate ed evidenziate le aree produttive di rifiuti speciali;
- presentare annualmente una copia della denuncia dei rifiuti prodotti e smaltiti prevista dalla Legge n. 70/1994 (Modello Unico di Dichiarazione) entro il 31 marzo dell'anno successivo e tenere a disposizione la documentazione sui rifiuti speciali (registro carico e scarico e formulario

identificazione dei rifiuti)), prevista dalle vigenti norme.

Art. 10 – “Base imponibile del tributo”

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la base imponibile del tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadro.
4. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a venti metri quadrati, per colonnina di erogazione.

TITOLO II - DETERMINAZIONE DELTRIBUTO

Art. 11 - "Copertura dei costi del servizio"

1. Per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie si utilizza il Metodo Tariffario di cui al successivo articolo e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani si utilizza il Metodo Normalizzato previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.
2. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal Metodo Tariffario.

Art. 12 - "Piano finanziario"

1. Il Piano finanziario è redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente sulla base del Metodo Tariffario (MTR-2) di cui alla Deliberazione 363/2021/R/Rif e s.m.i.

Art. 13 - "Determinazione della tariffa"

1. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario, per il ripristino degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 193, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/00.
La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi amministrativi, ai costi per gli investimenti e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
3. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani esclude il servizio relativo agli imballaggi terziari di cui al comma 10 dell'art. 221 del D. Lgs. 152/2006, e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi rispetto ai quali non è prevista alcuna erogazione del servizio.
4. La tariffa è articolata nelle fasce di utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e utenze non domestiche (intese come attività economiche e, comunque, tutte le utenze non classificate come domestiche).

Art. 14 - "Periodo di applicazione"

1. La TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o delle aree.
2. L'obbligo tariffario decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. Nel caso di omessa presentazione della denuncia di cessazione l'ufficio continuerà ad

addebitare i costi del servizio fino a che non riceva notizia del subentro nell'unità immobiliare di altra utenza.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e nelle destinazioni d'uso, che comportano un aumento della tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di cui al periodo precedente che comportino una diminuzione della tariffa producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la dichiarazione è presentata entro i termini di cui al successivo articolo 26 ovvero, se presentata successivamente, produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la stessa risulta essere presentata entro i termini di legge. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle variazioni in corso d'anno degli occupanti le utenze domestiche di cui al successivo articolo 15 comma 1. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15 - "Utenze domestiche"

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero di componenti e della potenziale produzione dei rifiuti. Il numero dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi è quello risultante dai dati presenti all'anagrafe del Comune di Valenza alla data del 1° gennaio di ogni anno. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Devono essere comunque dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.

Per le utenze domestiche occupate stabilmente da soggetti non residenti il numero degli occupanti deve essere indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione.

Nel caso di utenze domestiche tenute a disposizione da soggetti residenti e non residenti nel Comune il tributo è dovuto per un numero di occupanti pari a n. 2 unità.

2. Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto, sulla base di una richiesta documentata, dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di strutture quali istituti sanitari di lunga degenza, case di cura o di riposo, istituti penitenziari, famiglie protette, comunità di recupero, centri socio-educativi, o prestino servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio fuori comune o all'estero.

3. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. Per le medesime tipologie impositive occupate o condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative o da soggetti diversi da persona fisica, si considerano n. 2 occupanti.

4. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si esercita anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata (anche in via non esclusiva) per l'esercizio dell'attività è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

5. Nel caso di cessazione dell'azienda agricola, i locali in precedenza adibiti per tale attività non sono assoggettati a tariffa qualora non vengano utilizzati ad altro titolo (deposito, box auto ecc.). Lo stato di inutilizzabilità deve risultare da condizioni obiettive (impraticabilità, pericolosità, luoghi interclusi o in abbandono ecc.) e deve essere autocertificato. L'occupante o conduttore di tali locali sarà tenuto a comunicarne tempestivamente il riutilizzo.

Art. 16 - "Calcolo applicato alle utenze domestiche"

1. La quota fissa delle tariffe per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per le unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

Art. 17 - "Utenze non domestiche"

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati per categorie omogenee, in relazione alla loro destinazione d'uso e tenendo conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune e della potenzialità di produzione dei rifiuti, indicate nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. L'assegnazione di un'utenza non domestica a una delle classi di attività previste viene effettuata con riferimento all'attività effettivamente svolta. Qualora non sia identificabile oggettivamente l'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo, l'attribuzione della categoria avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione. Qualora non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desunta dai certificati camerali.
4. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nell'Allegato 1 vengono associati ai fini dell'applicazione del tributo alla classe di attività che presenta con essi la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

Art. 18 - "Calcolo applicato alle utenze non domestiche"

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 dell'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 dell'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19 - "Tariffa giornaliera"

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera, a cui si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della

tariffa annuale. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.

2. L'occupazione o la detenzione è da definirsi temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di $\frac{1}{365}$ della tariffa annuale della tassa quota fissa e quota variabile maggiorata del 60%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria assolvono l'obbligo della dichiarazione con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti nel Regolamento per l'applicazione del suddetto canone. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovvero quelle non soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo articolo 26 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.

6. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicato il tributo della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

7. In caso di uso di fatto, il tributo che non risulti versato all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperato unitamente agli interessi moratori e alle sanzioni eventualmente dovute. Per l'eventuale atto di recupero dello stesso, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.

8. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, o del tempo libero (circhi, fiere ecc.), in considerazione della specialità che presentano, ai fini della determinazione del tributo, risultando la quantità di rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti può essere effettuato sulla base di specifiche convenzioni tra il promotore delle manifestazioni ed il Comune e il tributo è assorbito da quanto previsto in dette convenzioni.

Le superfici computate sono quelle coperte da strutture, camion e/o tendoni, secondo il loro uso.

9. La tariffa giornaliera non si applica nei casi delle occupazioni occasionali come:

- occupazioni di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.;
- occupazioni per l'effettuazione di traslochi e di carico e scarico delle merci in genere;
- occupazioni finalizzate alla manutenzione del verde;
- occupazioni con autobotti per il riempimento di cisterne e lo spurgo di pozzi;
- occupazioni con la strumentazione tecnica necessaria per l'effettuazione di misurazioni e rilievi.

Art. 20 - "Tributo provinciale"

1. Ai soggetti passivi TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Alessandria sul totale dell'importo della tariffa.

TITOLO III - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 21 - "Norme generali"

1. Anche qualora approvate in corso d'anno, le norme regolamentari in tema di riduzioni e agevolazioni verranno applicate con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Regolamento così come modificato.
2. Le riduzioni di cui al presente Regolamento non sono tra loro cumulabili.

Art. 22 - "Riduzioni per utenze domestiche"

1. Ad eccezione delle utenze che usufruiscono del servizio "porta a porta", si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (**60%**) sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, se la distanza dal primo punto di raccolta della frazione secca, risulta essere superiore ai cinquecento metri (500 metri). La decorrenza della riduzione ha effetto dalla data di presentazione della richiesta.
2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata. Nello specifico si prevede, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica mediante *composter*, cumulo o altro con superficie non pavimentata, una riduzione pari al dieci per cento (**10%**) della quota variabile della tariffa. La riduzione di cui al presente comma è concessa esclusivamente ai soggetti che, a seguito di partecipazione al corso tenuto dal gestore della raccolta, risultano iscritti all'albo dei compostatori. La riduzione decorre dalla data, successiva a quella di partecipazione al corso di cui sopra, in cui il soggetto interessato presenta l'istanza.
3. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (**30%**) sulla parte variabile della tariffa, per i locali a uso domestico tenuti a disposizione e occupati per un periodo inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale). La riduzione è concessa con decorrenza dalla data di richiesta.
4. È prevista una riduzione tariffaria nella misura dell'ottanta per cento (**80%**) della tariffa, per le utenze domestiche tenute a disposizione, prive di mobili e non allacciate alle utenze elettriche. I contribuenti interessati sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 26.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 48 della Legge 178/2020 è previsto un abbattimento di due terzi (**2/3**) della tariffa totale, per l'unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
6. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (**30%**) sulla parte variabile della tariffa, nel caso di fabbricati rurali a uso abitativo.

Art. 23 - "Riduzioni per utenze non domestiche"

1. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente a proprie spese ad effettivo riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività autorizzata. Il coefficiente di riduzione K_r viene calcolato sulla base della seguente relazione:

$$K_r = Q(Kg)/K_d (Kg/mq) * Sup. (mq)$$

dove:

K_r : è il coefficiente percentuale che rappresenta la riduzione della quota variabile del tributo

$Q(kg)$: è la quantità di rifiuti avviati a riciclo desumibile dalla documentazione prodotta dall'utenza

$K_d (kg/mq)$: è il coefficiente attribuito alla categoria dell'utenza estratto dalla Tabella 4

dell'allegato 1 al DPR 158/1999;

Sup (mq): è la superficie dell'utenza su cui si producono rifiuti avviati al riciclo

2. La riduzione prevista al precedente comma, che può essere fino alla decorrenza del cento per cento (100%) della quota variabile, è calcolata a consuntivo e comporta o il rimborso dell'eccedenza pagata da richiedere a cura dell'utente o la compensazione del credito all'atto dei successivi pagamenti.

Per l'ottenimento di tale riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo:

- a) fotocopia del formulario di identificazione del rifiuto di cui all'art. 15 del D.Lgs. 22/97 o del MUD (modello unico di denuncia);
- b) fotocopia del contratto stipulato con ditta o azienda autorizzata al riciclo dei rifiuti urbani;
- c) fotocopia dell'attestazione di "avvio al riciclo" rilasciata dalla ditta autorizzata al riciclo dei rifiuti urbani e fatturazioni comprovanti i pagamenti sostenuti per il conferimento dei rifiuti urbani.

La presente riduzione cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.

3. Il Comune di Valenza al fine di incentivare lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, prevede una riduzione pari al cinquanta per cento (**50%**), della quota fissa e della quota variabile della Tariffa, per i locali e le aree scoperte destinati alle attività produttive. Tale riduzione è applicata dalla data di attivazione dell'utenza per due anni.

Avranno diritto alla riduzione, le DITTE INDIVIDUALI, i LAVORATORI AUTONOMI e le IMPRESE FAMILIARI che rispettano i seguenti requisiti:

- a) l'attività che si vuole svolgere deve essere "nuova" in senso assoluto, e cioè:
 - l'interessato non deve aver esercitato nei cinque (5) anni precedenti alcuna attività d'impresa, professionale o artistica, neppure in forma associata o familiare;
 - l'attività che si va ad iniziare non deve essere il proseguimento di un'altra attività svolta in precedenza, anche sotto forma di lavoro dipendente, collaborazione o lavoro autonomo;
- b) è necessario che siano osservati tutti gli adempimenti di carattere previdenziale (iscrizione all'INPS, ecc.), assicurativo (INAIL, ecc.) e amministrativo (licenze, autorizzazioni, ecc.)
- c) la riduzione decorre dalla data di inizio dell'attività così come da risultanze dalla Camera di Commercio, ove ne sia prevista l'iscrizione dalla normativa di settore.

L'applicazione della riduzione deve essere richiesta all'Ufficio Tributi del Comune di Valenza, da parte del soggetto interessato, a mezzo di apposita domanda in carta semplice, allegando alla stessa tutta la documentazione ritenuta utile alla verifica delle condizioni sopra elencate.

4. È prevista una riduzione nella misura del trenta per cento (**30%**) della tariffa variabile, per i locali e aree scoperte, diversi dalle abitazioni, adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo che sia inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale). La riduzione è concessa con decorrenza dalla data della richiesta.

5. Al fine di ridurre lo spreco alimentare il Comune istituisce una riduzione del venti per cento (**20%**) della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali, e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, attraverso ad esempio associazioni di volontariato, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale. La riduzione viene calcolata considerando le sole superfici di vendita o produzione.

Per ottenere tale riduzione, gli aventi diritto dovranno presentare, entro il 31 gennaio dell'anno per cui si chiede la riduzione, richiesta con allegata la dichiarazione sostitutiva di notorietà con la specifica del nominativo del soggetto a favore del quale si effettuano i conferimenti e la cadenza degli stessi. Entro il 31 marzo dell'anno successivo gli aventi diritto dovranno presentare la documentazione attestante il soggetto ricevente, il quantitativo e il valore dei prodotti ceduti. Il Comune di Valenza si riserva la facoltà di controllare la veridicità di tali dichiarazioni. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, la presente riduzione

può essere concessa in aggiunta a quella prevista al comma 1 del presente articolo e all'art. 24, fino ad un massimo di riduzione della parte variabile pari al cento per cento (100%).

Art. 24 - "Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta"

1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune, a mezzo PEC, apposita istanza di riduzione utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune e i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero. Il Comune provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta. L'eventuale riduzione della quota variabile del tributo spettante sarà comunque riconosciuta all'interno del primo avviso di pagamento utile.
3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

$Q_{tot} (Kd)$ = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

4. Per i soggetti che hanno presentato istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni 2021 e 2022 con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente ha una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'Ufficio Tributi del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.

4-bis. Per i soggetti che presentano istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni successivi a quelli indicati al comma precedente, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 avrà una validità minima di 2 anni. Non è ammessa la possibilità di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di

conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta.

5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

Art. 25 - "Riduzioni del Tributo per Motivi di Servizio"

1. Il tributo è dovuto nella misura massima del venti per cento (**20%**) (percentuale calcolata sia sulla parte fissa che su quella variabile della tariffa annuale), in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'Autorità Sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

TITOLO IV - DICHIARAZIONE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 26 - "Inizio, Cessazione e Variazione dell'Occupazione o della Conduzione"

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

La dichiarazione presentata oltre tale termine, si considera omessa e soggetta alla sanzione di cui al successivo art. 27, comma 1.

2. I soggetti obbligati presentano la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, direttamente presso l'Ufficio Tributi del Comune di Valenza oppure a mezzo posta con raccomandata A/R o posta elettronica ordinaria o certificata, allegando copia di un documento di identità e copia della documentazione richiesta. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento, da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio mediante posta elettronica certificata. In caso di invio a mezzo posta elettronica ordinaria il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail.

Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è esteso al proprietario con vincolo di solidarietà, limitatamente al solo obbligo di dichiarazione.

Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario, e con il rispetto delle medesime tempistiche e della medesima forma, il soggetto è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta che produce i suoi effetti dal giorno in cui si è verificata.

3. Le dichiarazioni presentate devono almeno contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale) del soggetto che la presenta;
- il cognome e nome (o la ragione sociale) del proprietario dell'immobile ed il suo indirizzo, se diverso dal soggetto che presenta la denuncia;
- il numero complessivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
- l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
- l'eventuale presenza di locali o aree esclusi dall'applicazione della tariffa;
- titolo di occupazione dell'immobile e relativa planimetria.

La comunicazione, originaria o di variazione per le utenze non domestiche, deve almeno contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (Ente, Istituto, Associazione, Società, e altre organizzazioni): denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale o effettiva, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza e/o l'amministrazione;
- l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e delle loro ripartizioni interne,

- nonché la data di inizio dell'occupazione e conduzione;
- la disponibilità e le superfici di locali o aree esclusi dalla tariffa;
- titolo di occupazione dell'immobile e relativa planimetria.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

4. In caso di decesso del contribuente, la denuncia deve essere presentata dagli eredi legittimi nel maggior termine di dodici mesi dall'evento. In caso di mancato rispetto dei termini suddetti, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa in capo agli eredi.
5. Nella dichiarazione devono essere riportati gli eventuali elementi, di cui al Titolo III del presente Regolamento, al venire meno dei quali il contribuente è tenuto a presentare comunicazione di variazione.
6. Per le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui sopra si applicano le penali di cui all'articolo 27 del presente Regolamento.
7. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 27 - "Violazioni e Penalità"

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 26 del presente Regolamento, il Comune determina in via presuntiva, nelle forme indicate al successivo art. 28, le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti.

È inoltre applicata la sanzione amministrativa dal cento per cento (**100%**) al duecento per cento (**200%**) del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal cinquanta per cento (**50%**) al cento per cento (**100%**) del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 1 comma 693 Legge 147/2013 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.

4. A titolo di indirizzo, in caso di omessa dichiarazione di apertura o variazione si applica una sanzione di un importo pari al 200% del tributo non versato.

Ancora a titolo di indirizzo, in caso di tardiva dichiarazione di apertura o variazione:

- se presentata entro l'anno successivo a quello di inizio occupazione, si applica una sanzione pari al 100% del tributo non versato per l'anno di inizio occupazione;
- se presentata oltre l'anno successivo a quello di inizio occupazione si applica una sanzione pari al 150% del tributo non versato.

5. In caso di omessa dichiarazione di cessazione TARI, qualora il Comune provveda d'ufficio rilevandone l'opportunità, le utenze saranno chiuse con decorrenza dalla data verificata dal Comune e si applica, ancora a titolo di indirizzo, una sanzione di euro 300,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

6. Sempre a titolo di indirizzo, in caso di dichiarazione tardiva di cessazione:

- se presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine si applica una sanzione di euro 150,00 ex art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 ridotta della metà ai sensi dell'art. 7, comma 4bis, del D. Lgs. n. 472/1997;
- se presentata entro l'anno successivo a quello di fine occupazione, si applica una sanzione di euro 150,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- se presentata oltre l'anno successivo a quello di fine occupazione, si applica una sanzione

di euro 200,00 ai sensi dell'art.7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

In tutti i casi di cui sopra, la sanzione sarà maggiorata di euro 50,00 per ogni atto di sollecito e/o di accertamento per omesso versamento correttamente notificato che il Comune abbia emesso prima della presentazione della dichiarazione tardiva, fino ad una sanzione massima pari ad euro 500,00.

7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi

8. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevato a seguito di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. La sanzione prevista nel presente comma, non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a ufficio o concessionario diverso da quello competente.

9. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

10. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento non esplicitate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a 500,00 euro, ex art. 16 Legge 16 gennaio 2003 n.3.

11. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 28 - "Accertamento e Attività di Controllo"

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti articoli, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e dell'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019.

2. Il Comune applicherà la tariffa in via provvisoria computando ai fini della quota fissa, una superficie pari a 100 mq. qualora non sia stato possibile reperire la superficie catastale dei locali. Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe. Per i non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Non si dà luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto dal contribuente, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi, sia pari o inferiore ad euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.

Art. 29 - "Riscossione"

1. La riscossione della TARI avviene mediante l'emissione, da parte del Comune di Valenza, o di altro soggetto appositamente individuato, di avvisi di pagamento predisposti sulla base di quanto stabilito dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'ufficio tributi del Comune, in quanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il soggetto dall'obbligo di versamento.

2. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Per l'anno 2022, il numero e le scadenze delle rate sono determinati in sede di Deliberazione del Consiglio comunale. A decorrere dall'anno 2023, il numero, le scadenze e le relative misure di versamento sono stabiliti con Deliberazione di Giunta Comunale.
4. Non si dà luogo a riscossione quando l'importo del tributo complessivamente dovuto dal soggetto risulta inferiore ad euro 5,00, fatta salva la tariffa giornaliera che rimane in ogni caso dovuta.
5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 166, Legge 296/2006, l'importo della TARI all'interno di ciascun avviso di pagamento è effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Eventuali conguagli a credito o a debito nei confronti dei singoli utenti verranno regolarizzati con l'emissione di avvisi immediatamente successivi.
7. Su richiesta dell'interessato, per situazioni di grave disagio economico, può essere concessa la rateizzazione degli importi derivanti da avvisi di accertamento sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente.
8. Al verificarsi di uno dei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto al precedente comma 3 per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:
 - a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari per la medesima annualità del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;
 - b) contribuenti che si trovano in comprovate condizioni economiche disagiate;
 - c) qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza dell'ultima rata per l'anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dall'ufficio tributi in relazione all'entità dell'importo dovuto.

Art. 30 - "Rimborsi"

1. L'utente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune, a seguito della valutazione dell'istanza presentata, provvederà ad accettare la richiesta, effettuando il rimborso entro centottanta giorni (**180 giorni**) dalla data di presentazione dell'istanza, ex art. 1, comma 164, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero a rigettare la richiesta con apposito atto motivato.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile. Detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui essi sono divenuti esigibili.
4. Per eventuali ritardi oltre centottanta giorni (180 giorni) di cui al comma 2, il tasso di interesse sarà aumentato di 3,00 punti percentuali.
5. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 5,00.

Art. 31 - "Contenzioso"

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i..
2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - "Rinvii"

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, dello Statuto e dei regolamenti comunali e dell'Organo di governo dei rifiuti.

Art. 33 - "Disposizioni Transitorie e Finali"

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 6, del vigente Statuto comunale il presente Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che segue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 267/000; una seconda da effettuarsi per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
2. Tutte le attività tecnico operative afferenti alla gestione della TARI sono affidate, fino a diversa disposizione, al Consorzio di Bacino Alessandrino, la cui attività è regolata da apposito atto tra le parti.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 34 - "Trattamento dei Dati Personali"

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.

Allegato 1 – Categorie utenze non domestiche

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Studi professionali, banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, hamburgerie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato genere alimentari
30. Discoteche, night club